



Comune di Novate Milanese

Settore Polizia Locale/Protezione Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 / 2020

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO TEMPORANEA DI VIA DON MINZONI PER LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE. MARTEDI' 3 NOVEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Vista la richiesta, in atti prot. 22264 del 26/10/2020, inoltrata dalla Signora Vasile Graziella, in nome e per conto della Ditta Arborea Service Sas di Vasile G.& C, con sede a Lainate in Via Monviso n.32/b, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura temporanea di Via Don Minzoni nella giornata di martedì 3 novembre 2020 dalle ore 07.30 alle ore 12.30 per consentire l'esecuzione delle operazioni di abbattimento di n.1 cedro morto all'interno del cortile condominiale di Via Don Minzoni n.4/a;

Preso atto che per l'esecuzione dei predetti lavori occorre prevedere la chiusura al transito dell'area interessata e, conseguentemente, modificare la circolazione veicolare della zona, che sarà interdetta per tutta la durata dei lavori;

Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a garantire la regolare esecuzione dei lavori e la sicurezza dei lavoratori negli stessi impegnati, nonché la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Viabilità e Traffico;

Visti gli artt. 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada, nonché le disposizioni degli articoli 26 e 27 stesso codice e ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3, 6, comma 4 e 7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 – Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Ministeriale del 10/07/2002 – Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

Vista la Legge 07 Agosto 1990 n.241;

ORDINA

Nella giornata di **MARTEDI' 03 NOVEMBRE 2020**, dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e comunque fino al temine dei lavori,

1. la chiusura al transito di **Via Don Minzoni fino nel tratto compreso fra Via Cavour ed il civico n. 4;**

- 2. il divieto di sosta lungo tutta la Via Don Minzoni per consentire il transito con doppio senso di marcia per i residenti .**

In caso di maltempo l'intervento verrà effettuato in data 5 novembre o 6 novembre 2020.

PRESCRIBE

All'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di :

1. adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dai lavori, informando gli utenti della strada dei provvedimenti di limitazione mediante l'affissione di avvisi;
2. predisporre la prevista segnaletica temporanea di cantiere, in conformità al D.M. 10/07/2002 almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, notiziando il Comando di Polizia Locale dell'avvenuto e corretto posizionamento della segnaletica stradale di " divieto di sosta" ;
3. occultare temporaneamente la segnaletica stradale ordinaria che viene eventualmente in contrasto con la segnaletica verticale;
4. provvedere alla delimitazione e segnalazione della zona interessata dall'occupazione nonché alla visibilità del personale addetto ai lavori e/o esposto al traffico;
5. provvedere alla sicurezza dei pedoni in transito o in avvicinamento alla zona interessata dall'occupazione;
6. provvedere, durante l'intera durata dei lavori, alla costante sorveglianza del cantiere e a mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza, sia di giorno che di notte;
7. adottare tutte le cautele necessarie per evitare pericoli per i conducenti dei veicoli, i pedoni in transito e di coloro che operano in prossimità della zona interessata dall'occupazione;
8. provvedere alla tempestiva rimozione dei segnali verticali e degli eventuali dispositivi collocati per ragione di sicurezza della circolazione non appena ultimati i lavori, con il ripristino delle preesistente disciplina della circolazione;
9. osservare eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla deroga all'art.51 del Regolamento di Polizia Urbana o dal Comando di Polizia Locale;

ORDINA

Ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni in avvicinamento o in transito nella zona interessata dall'occupazione, di rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni imposte e rese note mediante i prescritti segnali temporanei.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano, compatibilmente con la sicurezza e lo stato dei luoghi, ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso, ai veicoli in uso alle aziende fornitrice di servizi pubblici essenziali, nonché a quelli adibiti al carico e scarico delle merci specificatamente autorizzati dal concessionario e/o esecutore dei lavori o dagli organi di polizia preposti al controllo.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art.74 del Regolamento di Esecuzione.

Lì, 29/10/2020

**IL DIRIGENTE
RIZZO FRANCESCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)